

Repertorio n. 69647

Raccolta n. 5590

ATTO COSTITUTIVO

del "Fondo Assistenza Cooperazione Società di Mutuo Soccorso"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentonovantatre, il giorno sedici del mese di
novembre

il 16.11.1993

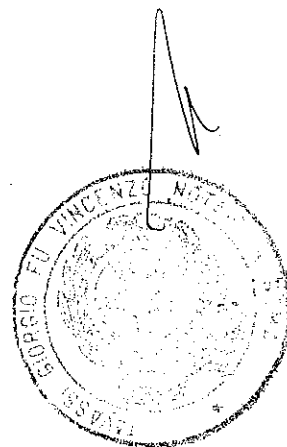
in Roma, Via Chiana n. 38,

avanti a me Dottor Giorgio TAVASSI, Notaio in Roma, con studio
in Via Giambattista Vico n. 20, iscritto al Collegio Notarile
dei Distretti Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, senza
l'assistenza dei testimoni per avervi i comparenti, d'accordo
fra loro e con il mio consenso, espressamente rinunciato,

SONO PRESENTI:

- GENITONI Federico, nato in Ramiseto (Reggio nell'Emilia) il
9 settembre 1939, domiciliato in Roma, Via del Grano n. 59/L,
consulente codice fiscale GNT FRC 39P09 G654C, cittadino ita-
liano;

- PINTUCCI Alceste, nato in Roma il 16 maggio 1941 ed ivi do-
miciliato in Via Giuseppe Donati n. 160, funzionario codice
fiscale PNT LST 41E16 H501X, cittadino italiano, il quale in-
terviene al presente atto oltre che in proprio, anche in nome,
interesse e rappresentanza del signor BENETTI Paolo, nato in
Guastalla (Reggio nell'Emilia) il 16 giugno 1942, residente in
Gualtieri (Reggio nell'Emilia), Via Lino Bonardi n. 73, consu-



lente, codice fiscale BNT PLA 42H16 E253H, cittadino italiano, quale suo procuratore speciale in forza dell'atto ricevuto dal Dottor Carlo Vico, Notaio in Bologna, in data 15 novembre 1993, repertorio n. 64962, che, in originale, si allega al presente atto sotto la lettera "A";

④ PUTZOLU Placido, nato in Taranto il giorno 8 ottobre 1949, domiciliato in Roma, Via Borghesano Lucchese n. 19, dirigente, codice fiscale PTZ PCD 49R08 L049U, cittadino italiano;

⑤ DESSI' Roberto, nato in Laconi (Nuoro) il 9 agosto 1953, domiciliato in Roma, Vicolo Scavolino n. 71, dirigente, codice fiscale DSS RRT 53M09 E400U, cittadino italiano, e

⑥ NUCCI Attilio, nato in Roma il 24 marzo 1954 ed ivi domiciliato in Piazzale Hegel n. 18, funzionario, codice fiscale NCC TTL 54C24 H501U, cittadino italiano.

Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi chiedono di ricevere il presente atto con il quale convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1: E' costituita tra i predetti comparenti una Società di Mutuo Soccorso sotto la denominazione sociale "Fondo Assistenza Cooperazione Società di Mutuo Soccorso".

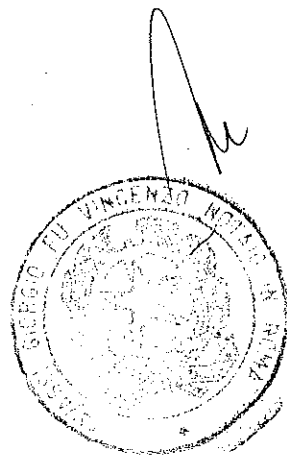
ARTICOLO 2: La sede della società è in Roma, Via Chiana n. 38. La società potrà istituire o sopprimere sedi secondarie, filiali, agenzie e rappresentanze nel territorio nazionale ed all'estero.

ARTICOLO 3: A detta Società di Mutuo Soccorso, che sarà più

brevemente denominata "FASCO" e nel corso del presente a' verrà chiamata più semplicemente "Cassa", potranno iscriver-
i dirigenti, i quadri, i lavoratori dipendenti della Lega Nazionale Cooperative e Mutue (LNCeM) comprese le sue struttu-
re di settore o territoriali, delle altre Centrali Cooperati-
ve, delle aziende di servizio e/o commercializzazione della
Cooperazione fra Dettaglianti, di Unioni Volontarie, di azien-
de di commercializzazione o fornitura di servizi di altri
settori della Lega Nazionale Cooperative e Mutue (LNCeM) e/o
delle altre Centrali Cooperative, nonché lavoratori autonomi,
esclusi gli operatori commerciali, che svolgono attività di
consulenza e/o produzione di servizi per le imprese coopera-
tive.

La Cassa acquisisce la personalità giuridica ai sensi della
legge 15 aprile 1886, n. 3818, quale Società di Mutuo Soccorso
(S.M.S.) ed aderisce alla Federazione Italiana della Mutualità
Integrativa Volontaria (F.I.M.I.V.) impegnandosi a rispettarne
la vigilanza ed a seguire le direttive sindacali, tecniche ed
organizzative.

ARTICOLO 4: La Cassa nell'affermare i sentimenti di solidarie-
tà dei soci aderenti si prefigge: di garantire forme di assi-
stenza integrativa in tutte le sue forme in loro favore; di
attuare scopi mutualistici ed assistenziali; di perseguire
quegli altri scopi che si propongono prestazioni a favore dei
soci; di concedere sovvenzioni; di provvedere alle istituzioni



accessorie che hanno per scopo l'elevazione dei soci ed il soddisfacimento di ogni altra utilità. I sopradetti scopi verranno di volta in volta deliberati dal Consiglio di Amministrazione ed approvati dall'Assemblea dei Soci.

La FASCO si propone in particolare:

- a) di erogare assistenza integrativa del Servizio Sanitario Nazionale;
- b) di concedere la possibilità al socio di farsi volontariamente schemi di servizi sociali domiciliari, familiari, ospedalieri, scolastici, ecc.;
- c) di erogare sovvenzioni in caso di invalidità permanente per malattia o infortuni;
- d) di erogare sovvenzioni in caso di morte per malattia o infortuni.

ARTICOLO 5: Il patrimonio della Cassa è costituito:

- a) dalle quote di adesione;
- b) dalle donazioni, dai lasciti o da ogni altra entrata eccezionale o straordinaria nel rispetto delle leggi speciali in materia.

ARTICOLO 6: Possono essere soci della Cassa tutti i cittadini italiani o di un Paese della Comunità Europea o i cittadini stranieri in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro in un Paese della Comunità Europea che siano:

- Dirigenti, Quadri, Lavoratori dipendenti della Lega Nazionale Cooperative e Mutue, comprese le sue strutture di settore o

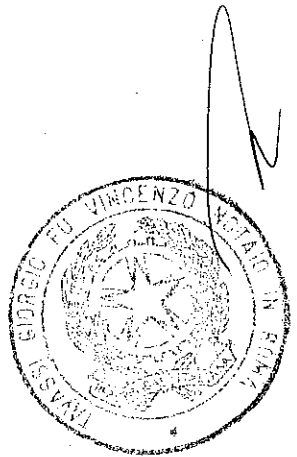
territoriali e delle altre Centrali Cooperative;

- Dirigenti, Quadri, Lavoratori dipendenti delle aziende di servizio e/o commercializzazione della cooperazione fra dettaglianti, comprese le imprese che, con qualunque forma societaria, siano da esse controllate o ad esse collegate, aderenti alla Associazione Nazionale Cooperativa fra Dettaglianti;

- Dirigenti, Quadri, Lavoratori dipendenti da altre cooperative fra dettaglianti o unioni volontarie o società con scopi sociali assimilabili alle precedenti, comprese le imprese da esse controllate o ad esse collegate;

- Dirigenti, Quadri, Lavoratori dipendenti di aziende di commercializzazione o fornitura di servizi di altri settori della Lega Nazionale Cooperative e Mutue, delle altre Centrali Cooperative o di altre organizzazioni associative analoghe o assimilabili.

Possono inoltre essere soci della Cassa Lavoratori autonomi, esclusi gli operatori commerciali che, singolarmente o in forma societaria, svolgano attività di consulenza e/o di produzione di servizi, compresi quelli di tipo informatico, nei settori del terziario per le imprese cooperative e più in generale, anche se non in modo esclusivo, per il mondo delle piccole e medie imprese sia della distribuzione che della produzione che abbiano richiesto di far parte della FASCO e la cui domanda sia stata accolta. Infine possono continuare ad essere soci della Cassa Dirigenti, Quadri, Lavoratori pensio-



nati per anzianità o vecchiaia che siano soci all'atto del pensionamento.

La domanda di iscrizione deve essere diretta al Consiglio di Amministrazione. Essa deve contenere esplicitamente la dichiarazione del richiedente di impegnarsi a versare la quota sociale e le quote annuali nell'ammontare fissato dal Consiglio di Amministrazione. La quota sociale è a fondo perduto.

La qualità di socio si acquista dopo l'accettazione della domanda da parte del Consiglio di Amministrazione che esprime al riguardo parere insindacabile. Il socio acquista diritto alle prestazioni della Cassa dopo che è decorso il termine di appartenenza fissato dal Consiglio di Amministrazione.

Il socio deve versare la quota di adesione in un'unica soluzione.

I componenti stabiliscono l'ammontare di detta quota nella somma di lire 50.000 (lire cinquantamila) e danno atto di aver provveduto in data odierna a versarne il complessivo importo di lire 300.000 (lire trecentomila) nella cassa sociale.

ARTICOLO 7: La qualità di socio si perde:

- a) per dimissioni;
- b) per morosità;
- c) per espulsione;
- d) per morte.

La morosità è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione e deve essere comunicata al socio quando questi non ha corrispo-

sto alla Cassa la quota di adesione, ovvero la quota sociale.

Il socio dichiarato moroso può appellarsi al Collegio dei Proviviri entro quindici giorni dalla data di ricevimento della lettera di comunicazione.

L'espulsione per fatti o azioni che ledano gli interessi ed il prestigio della società deve essere approvata dal Consiglio di Amministrazione e sentito l'interessato.

La perdita della qualità di socio ha effetto dalla data della morte, ovvero dalla pronuncia del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 8: L'esercizio sociale inizia il giorno 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre 1993.

ARTICOLO 9: L'Assemblea dei Soci può essere ordinaria o straordinaria ed è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno per provvedere all'approvazione del rendiconto. Le Assemblee ordinarie e straordinarie possono essere convocate in ogni tempo su richiesta di almeno un terzo dei membri del Consiglio di Amministrazione ovvero su richiesta del Collegio dei Sindaci o di almeno un decimo dei soci.

La convocazione viene fatta mediante l'invio di lettera raccomandata a tutti i soci ed ai membri del Collegio Sindacale almeno quindici giorni prima dell'adunanza. L'avviso indicherà l'ordine del giorno da trattare.



ARTICOLO 10: La Cassa è amministrata dal Consiglio di Amministrazione composto da tre a undici membri.

Spetta al Consiglio di Amministrazione:

- a) curare l'esecuzione delle norme contenute nello Statuto e delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci;
- b) formulare il rendiconto da sottoporre all'Assemblea dei soci;
- c) deliberare sull'utilizzazione del fondo di assistenza;
- d) emanare il regolamento riguardante le forme di assistenza;
- e) predisporre le modifiche allo Statuto della Cassa da sottoporre all'Assemblea straordinaria dei soci;
- f) adempiere agli altri compiti ad esso demandati dallo Statuto e dal regolamento.

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni ed i membri possono essere riconfermati. Esso elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la legale rappresentanza della Cassa e la firma sociale.

Egli convoca il Consiglio di Amministrazione, dà esecuzione alle deliberazioni del medesimo adottate ed adempie alle altre funzioni demandategli dallo Statuto e dal regolamento.

Il Presidente può delegare il Vice Presidente ad esercitare tutte le proprie funzioni, ivi incluse quella di intestatario dei titoli. In caso di assenza, le attribuzioni del Presidente sono disimpegnate dal Vice Presidente.

ARTICOLO 11: Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi, di cui uno con la carica di Presidente, e due supplenti eletti dall'Assemblea dei soci.

I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

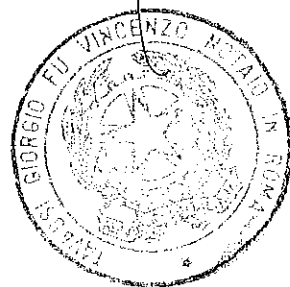
ARTICOLO 12: La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2050.

ARTICOLO 13: Lo statuto sociale contenente le norme relative al funzionamento della Società, sottoscritto e firmato a margine dei fogli intermedi dai comparenti e da me Notaio, si allega al presente atto sotto la lettera "B" per formarne parte integrante e sostanziale.

ARTICOLO 14: A comporre il Consiglio di Amministrazione per il primo triennio, vengono nominati i signori Pintucci Alceste, Benetti Paolo e Dessì Roberto i quali, presenti e rappresentato, dichiarano di accettare la carica e, riunitisi in prima adunanza, nominano Presidente il signor Dessì Roberto, Vice Presidente il signor Benetti Paolo e Segretario il signor Pintucci Alceste, i quali, presenti e rappresentato, dichiarano di accettare la carica.

I consiglieri di Amministrazione sono dispensati dal prestare cauzione.

A comporre il Collegio Sindacale per il primo triennio vengono nominati i signori Genitoni Federico, Presidente, Putzolu Placido e Nucci Attilio, Sindaci effettivi, Pelosini Cristina, nata in Roma il 25 giugno 1951 ed/ivi residente in Via



Cardinal Parocchi n. 15, ed Affabris Roberta, nata in Roma il 29 agosto 1954 ed ivi residente in Via Acqua Donzella n. 38, Sindaci supplenti. I signori Genitoni Federico, Putzolu Placido e Nucci Attilio dichiarano di accettare la carica loro conferita.

I comparenti stabiliscono che per il primo triennio ai membri del Collegio Sindacale venga corrisposto il compenso di lire 100.000 (lire centomila) annue.

ARTICOLO 15: Il signor Dessì Roberto viene delegato dai comparenti a compiere tutte le pratiche e formalità occorrenti per la legale costituzione della società e per l'iscrizione della stessa nel Registro Prefettizio ed all'uopo viene espressamente autorizzato dai medesimi ad apportare al presente atto ed all'allegato statuto tutte quelle modifiche, soppressioni ed aggiunte che potessero essere richieste in sede di omologazione dal Tribunale competente.

ARTICOLO 16: Per quanto non disposto nel presente atto e nell'allegato statuto i comparenti si riportano alle disposizioni di legge vigenti.

ARTICOLO 17: Le spese del presente atto e dipendenti sono a carico della società ed ammontano ad approssimative lire 1.500.000 (lire unmilione cinquecentomila).

ARTICOLO 18: I comparenti dispensano me Notaio dalla lettura degli allegati dichiarando di averne esatta conoscenza.

E richiesto, io Notaio ho ricevuto il presente atto del quale

ho dato lettura ai comparenti che, a mia domanda, lo dichiarano conforme alla loro volontà e lo approvano.

Consta di tre fogli scritti a macchina a norma di legge da persona di mia fiducia ed in parte di mia mano su dieci pagine per intero e fin qui della presente undicesima.

F.to Federico Genitoni

F.to Attilio Nucci

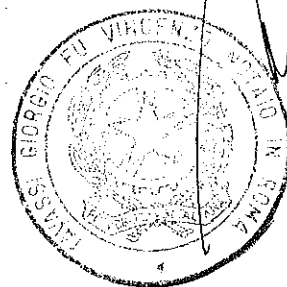
F.to Roberto Dessi

F.to Placido Putzolu

F.to Alceste Pintucci in proprio e nella qualità

F.to Giorgio Tavassi Notaio

Impronta del sigillo del Notaio



Allegato "A" al numero 69647/5590 di repertorio/risultato.

Repertorio N. 64862

PROCURA SPECIALE

- Repubblica Italiana -

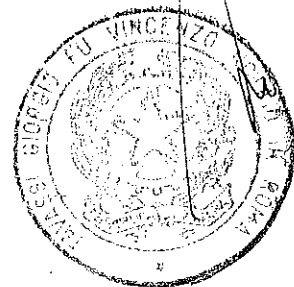
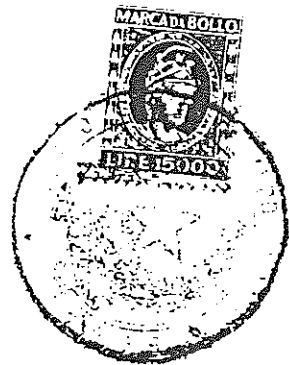
L'anno 1993 (millenovecentonovantatre), questo giorno di lunedì 15 (quindici) novembre.

In Bologna, Via Santo Stefano n. 42.

Davanti a me dottor Carlo Vico, Notaio residente in Bologna, iscritto al Collegio Notarile di Bologna, è comparso il Signor:

BENETTI PAOLO nato a Guastalla (RE) il 16 giugno 1942, residente a Gualtieri (RE), Via Lino Bonardi n. 73, Consulente;

comparsa della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale dichiara di rinunciare, col mio consenso, all'assistenza dei testimoni per questo atto, mediante il quale nomina e costituisce speciale procuratore il Signor Pintucci Alceste nato a Roma il 16 maggio 1941, residente a Roma, Via G. Donati n. 160, Codice Fiscale PNT LST 41E16 H501X, affinché in suo nome, interesse e rappresentanza, intervenga all'atto di costituzione della Cassa di assistenza integrativa fra i dirigenti, i quadri, i lavoratori dipendenti della LNCeM comprese le sue strutture di settore o territoriali, delle altre Centrali Cooperative, delle aziende di



servizio e/o commercializzazione della Cooperazione fra Dettaglianti, di Unioni Volontarie, di aziende di commercializzazione o fornitura di servizi di altri settori della LNCeM e/o delle altre Centrali Cooperative, nonché lavoratori autonomi, esclusi gli operatori commerciali, che svolgono attività di consulenza e/o produzione di servizi per le imprese cooperative più brevemente denominata "FASCO" che avrà sede in Roma.

Detta Cassa acquisterà la personalità giuridica ai sensi della legge 15 aprile 1886 n. 3818, quale società di mutuo soccorso ed aderirà alla Federazione Italiana della mutualità integrativa volontaria (FIMIV).

Essa si prefigge:

di garantire forme di assistenza integrativa in favore dei soci, di attuare scopi mutualistici ed assistenziali, di perseguire quegli altri scopi che si propongono prestazioni a favore dei soci, di concedere sovvenzioni, di provvedere alle istituzioni accessorie che hanno per scopo la elevazione dei soci e il soddisfacimento di ogni altra attività.

Il nominato procuratore viene autorizzato ad intervenire all'atto di costituzione, a sottoscrivere e

versare la quota sociale per l'importo che verrà fissato all'atto stesso della costituzione o successivamente dal Consiglio di Amministrazione, ad approvare lo statuto che disciplinerà la vita della Cassa, a procedere alla nomina del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del Collegio dei Proibiviri, ad accettare, se esso mandante nominato, eventuali cariche, a convenire ogni altro patto, clausola e condizione che riterrà opportuno; il tutto con promessa di avere il suo operato per rato et valido sotto gli obblighi di legge, da esaurirsi in un unico contesto.

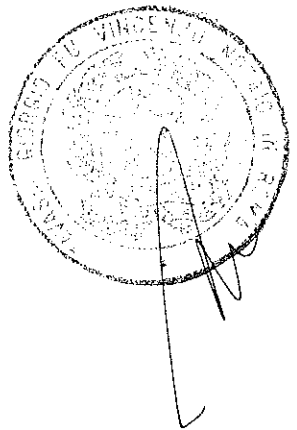
Richiesto io Notaio ha ricevuto questo pubblico atto, del quale ho dato lettura al Signor comparente, il quale, da me interpellato, lo dichiara interamente conforme alla sua volontà, lo approva e con me lo sottoscrive.

Consta di un (1) foglio scritto in parte a macchina da persona di mia fiducia ed in parte di mio pugno per pagine due e parte della terza.

Paul Benet

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Allegato "B" al numero 69647/5590 di repertorio/raccolta.

STATUTO

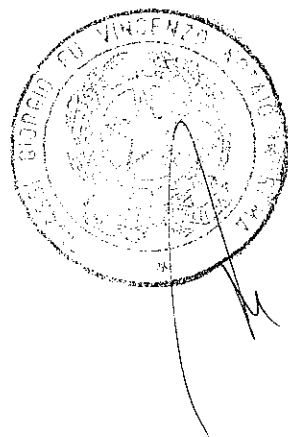
del "Fondo Assistenza Cooperazione Società di Mutuo Soccorso"

ARTICOLO 1: Fra i dirigenti, i quadri, i lavoratori dipendenti della Lega Nazionale Cooperative e Mutue (LNCeM) comprese le sue strutture di settore o territoriali, delle altre Centrali Cooperative, delle aziende di servizio e/o commercializzazione della Cooperazione fra Dettaglianti, di Unioni Volontarie, di aziende di commercializzazione o fornitura di servizi di altri settori della Lega Nazionale Cooperative e Mutue (LNCeM) e/o delle altre Centrali Cooperative, nonché lavoratori autonomi, esclusi gli operatori commerciali, che svolgono attività di consulenza e/o produzione di servizi per le imprese cooperative, è costituita una Cassa di assistenza integrativa sotto la denominazione: "Fondo Assistenza Cooperazione Società di Mutuo Soccorso", più brevemente denominata FASCO e che negli articoli che seguono verrà chiamata più semplicemente "Cassa".

La Cassa ha sede in Roma, Via Chiana n. 38.

Acquisisce la personalità giuridica ai sensi della legge 15 aprile 1886, n. 3818, quale Società di Mutuo Soccorso (S.M.S.) ed aderisce alla Federazione Italiana della Mutualità Integrativa Volontaria (F.I.M.I.V.) impegnandosi a rispettarne la vigilanza ed a seguire le direttive sindacali, tecniche ed organizzative.

ARTICOLO 2: La Cassa nell'affermare i sentimenti di solidarie-



tà dei soci aderenti si prefigge: di garantire forme di assistenza integrativa in tutte le sue forme in loro favore; di attuare scopi mutualistici ed assistenziali; di perseguire quegli altri scopi che si propongono prestazioni a favore dei soci; di concedere sovvenzioni; di provvedere alle istituzioni accessorie che hanno per scopo l'elevazione dei soci ed il soddisfacimento di ogni altra utilità. I sopradetti scopi verranno di volta in volta deliberati dal Consiglio di Amministrazione ed approvati dall'Assemblea dei Soci.

La FASCO si propone in particolare:

- a) di erogare assistenza integrativa del Servizio Sanitario Nazionale;
- b) di concedere la possibilità al socio di farsi volontariamente schemi di servizi sociali domiciliari, familiari, ospedalieri, scolastici, ecc.;
- c) di erogare sovvenzioni in caso di invalidità permanente per malattia o infortuni;
- d) di erogare sovvenzioni in caso di morte per malattia o infortuni.

ARTICOLO 3: Il patrimonio della Cassa è costituito:

- a) dalle quote di adesione;
- b) dalle donazioni, dai lasciti o da ogni altra entrata eccezionale o straordinaria nel rispetto delle leggi speciali in materia.

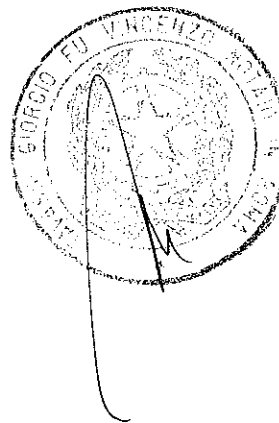
ARTICOLO 4: I lasciti o le donazioni che la FASCO avesse con-

seguito o conseguisse per un fine determinato ed avente carattere di perpetuità saranno tutti distinti dal patrimonio sociale e le rendite derivanti da essi dovranno essere erogate in conformità alla destinazione fissata dal testatore o dal donatore.

Se la Cassa fosse liquidata, come se pure essa perdesse semplicemente la personalità giuridica, si applicheranno ai lasciti ed alle donazioni anzidette le norme previste dal codice civile e dalla legislazione speciale in materia.

ARTICOLO 5: Possono essere soci della Cassa tutti i cittadini italiani o di un Paese della Comunità Europea o i cittadini stranieri in possesso di un permesso di soggiorno per lavoro in un Paese della Comunità Europea che siano:

- Dirigenti, Quadri, Lavoratori dipendenti della Lega Nazionale Cooperative e Mutue, comprese le sue strutture di settore o territoriali e delle altre Centrali Cooperative;
- Dirigenti, Quadri, Lavoratori dipendenti delle aziende di servizio e/o commercializzazione della cooperazione fra dettaglianti, comprese le imprese che, con qualunque forma societaria, siano da esse controllate o ad esse collegate, aderenti alla Associazione Nazionale Cooperativa fra Dettaglianti;
- Dirigenti, Quadri, Lavoratori dipendenti da altre cooperative fra dettaglianti o unioni volontarie o società con scopi sociali assimilabili alle precedenti, comprese le imprese da esse controllate o ad esse collegate;



- Dirigenti, Quadri, Lavoratori dipendenti di aziende di commercializzazione o fornitura di servizi di altri settori della Lega Nazionale Cooperative e Mutue, delle altre Centrali Cooperative o di altre organizzazioni associative analoghe o assimilabili.

Possono inoltre essere soci della Cassa Lavoratori autonomi, esclusi gli operatori commerciali che, singolarmente o in forma societaria, svolgano attività di consulenza e/o di produzione di servizi, compresi quelli di tipo informatico, nei settori del terziario per le imprese cooperative e più in generale, anche se non in modo esclusivo, per il mondo delle piccole e medie imprese sia della distribuzione che della produzione che abbiano richiesto di far parte della FASCO e la cui domanda sia stata accolta. Infine possono continuare ad essere soci della Cassa Dirigenti, Quadri, Lavoratori pensionati per anzianità o vecchiaia che siano soci all'atto del pensionamento.

La domanda di iscrizione deve essere diretta al Consiglio di Amministrazione. Essa deve contenere esplicitamente la dichiarazione del richiedente di impegnarsi a versare la quota sociale e le quote annuali nell'ammontare fissato dal Consiglio di Amministrazione. La quota sociale è a fondo perduto.

La qualità di socio si acquista dopo l'accettazione della domanda da parte del Consiglio di Amministrazione che esprime al riguardo parere insindacabile. Il socio acquista diritto

alle prestazioni della Cassa dopo che è decorso il termine di appartenenza fissato dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 6: L'interessato versa la quota di adesione in un'unica soluzione.

L'ammontare della quota di adesione viene stabilita dal Consiglio di Amministrazione e può essere modificata dall'Assemblea.

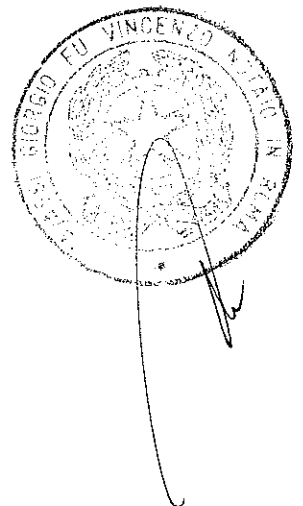
ARTICOLO 7: L'interessato al quale venga comunicata la mancata ammissione a socio ha diritto di avanzare ricorso al Collegio dei Probiviri entro otto giorni dalla data di ricevimento della lettera di comunicazione.

ARTICOLO 8: Il socio deve:

- a) osservare le disposizioni dello Statuto e le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- b) adempiere gli impegni assunti verso la Cassa;
- c) portare tempestivamente a conoscenza della Cassa, ove se ne verifichi il caso, la perdita per qualsiasi causa dei requisiti prescritti per l'acquisto ed il mantenimento della qualità di socio;
- d) deve, altresì, comunicare ogni variazione di indirizzo;
- e) non danneggiare moralmente e materialmente la Cassa.

La qualità di socio si perde:

- a) per dimissioni;
- b) per morosità;
- c) per espulsione;



d) per morte.

La morosità è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione e deve essere comunicata al socio quando questi non ha corrisposto alla Cassa la quota di adesione, ovvero la quota sociale. Il socio dichiarato moroso può appellarsi al Collegio dei Probiviri entro quindici giorni dalla data di ricevimento della lettera di comunicazione.

L'espulsione per fatti o azioni che ledano gli interessi ed il prestigio della società deve essere approvata dal Consiglio di Amministrazione e sentito l'interessato.

La perdita della qualità di socio ha effetto dalla data della morte, ovvero dalla pronuncia del Consiglio di Amministrazione.

I debiti che il socio cessante avesse verso la Cassa devono comunque essere estinti, anche a cessazione avvenuta.

GLI ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 9: Sono Organi della Cassa:

- 1) l'Assemblea dei Soci;
- 2) il Consiglio di Amministrazione;
- 3) il Collegio dei Sindaci;
- 4) il Collegio dei Probiviri.

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

ARTICOLO 10: L'Assemblea dei Soci può essere ordinaria o straordinaria ed è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una

volta l'anno per provvedere all'approvazione del rendiconto.

Essa stabilisce le direttive generali sull'azione che la società dovrà svolgere e si pronuncia sui fatti e questioni che le vengono sottoposti, previa iscrizione all'ordine del giorno, dal Consiglio di Amministrazione, dal Collegio Sindacale e da un numero di soci pari ad almeno un decimo degli iscritti.

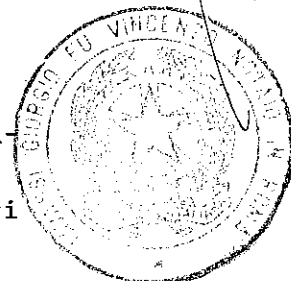
L'Assemblea procede inoltre a:

- nominare ogni tre anni fra i soci il Consiglio di Amministrazione della Cassa;
- nominare ogni tre anni i componenti del Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri.

L'Assemblea straordinaria provvede, invece, ad approvare le modifiche dello Statuto ed a decidere sullo scioglimento della Cassa secondo quanto previsto dal successivo articolo 32.

Le Assemblee ordinarie e straordinarie possono essere convocate in ogni tempo su richiesta di almeno un terzo dei membri del Consiglio di Amministrazione ovvero su richiesta del Collegio dei Sindaci o di almeno un decimo dei soci.

La convocazione viene fatta mediante l'invio di lettera raccomandata a tutti i soci ed ai membri del Collegio Sindacale almeno quindici giorni prima dell'adunanza. L'avviso indicherà l'ordine del giorno da trattare. Nel caso in cui l'assemblea ordinaria o straordinaria non siano valide per la mancanza del numero legale, costituito da tanti soci che rappresentino almeno la metà degli iscritti, saranno tenute in seconda convo-



cazione non prima del giorno successivo. In seconda convocazione esse sono valide qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni delle Assemblee ordinaria e straordinaria in prima e seconda convocazione sono prese a maggioranza dei voti. Il socio può farsi rappresentare nell'Assemblea, con delega, da altro socio purché non Amministratore.

Nessun mandatario può rappresentare più di cinque soci. Le deliberazioni delle assemblee sono obbligatorie per tutti i soci, anche se non intervenuti, quando siano prese in conformità dello Statuto.

ARTICOLO 11: L'Assemblea elegge volta per volta il suo Presidente.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti fra i soci intervenuti.

Lo scrutinio è segreto ogni qualvolta l'Assemblea stessa ne ravvisi la necessità.

Le funzioni di scrutatore nell'elezione degli organi sociali sono esercitate da tre soci scelti dall'Assemblea.

ARTICOLO 12: I componenti del Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Sindaci debbono astenersi dal votare quando trattasi di deliberare sul rendiconto e sulle questioni che si riferiscono alle loro responsabilità.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 13: La Cassa è amministrata dal Consiglio di Ammini-

strazione composto da tre a undici membri.

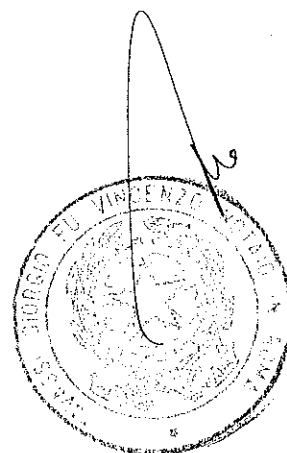
Spetta al Consiglio di Amministrazione:

- a) curare l'esecuzione delle norme contenute nello Statuto e delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci;
- b) formulare il rendiconto da sottoporre all'Assemblea dei soci;
- c) deliberare sull'utilizzazione del fondo di assistenza;
- d) emanare il regolamento riguardante le forme di assistenza;
- e) predisporre le modifiche allo Statuto della Cassa da sottoporre all'Assemblea straordinaria dei soci;
- f) adempiere agli altri compiti ad esso demandati dallo Statuto e dal regolamento.

ARTICOLO 14: Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni ed i membri possono essere riconfermati. Esso elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che le circostanze lo esigono e deve essere convocato quando lo richiedano almeno tre membri o due sindaci. Il membro elettivo del Consiglio che non partecipi a tre sedute consecutive, salvo i casi di malattia, di congedo o assenza per motivi di servizio, decade dalla carica.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica. Le deliberazioni vengono adottate a maggioranza di voti; in caso di parità



prevale il voto del Presidente.

Alla scadenza del mandato il Presidente farà una relazione all'Assemblea ordinaria dei soci sull'andamento della Cassa durante il triennio decorso.

IL PRESIDENTE ED IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 15: Il Presidente ha la legale rappresentanza della Cassa in giudizio e fuori e la firma sociale; convoca il Consiglio di Amministrazione; dà esecuzione alle deliberazioni del medesimo adottate ed adempie alle altre funzioni demandategli dallo Statuto e dal regolamento.

Il Presidente può delegare il Vice Presidente ad esercitare tutte le proprie funzioni, ivi incluse quella di intestatario dei titoli. In caso di assenza, le attribuzioni del Presidente sono disimpegnate dal Vice Presidente.

IL SEGRETARIO

ARTICOLO 16: Il Segretario avrà il compito di compilare e conservare i verbali delle riunioni del Consiglio di Amministrazione, delle Assemblee dei soci ed in genere di tutti gli atti della Cassa. Inoltre, riferisce al Consiglio di Amministrazione sulle domande, sui reclami, sulle proposte e su tutti gli affari in corso. Egli ha anche la qualifica di Tesoriere e potrà essere retribuito.

ARTICOLO 17: Il Segretario svolge la propria attività nell'ambito delle disposizioni e delle deleghe avute dal Consiglio di

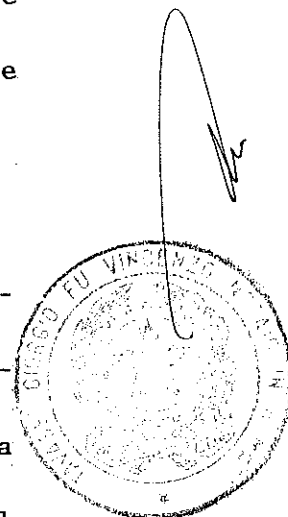
Amministrazione con apposite deliberazioni.

ARTICOLO 18: Nell'ambito delle disposizioni impartite dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, il Segretario partecipa alla gestione della Cassa in conformità alle norme che ne regolano l'attività.

Il Segretario vigila, altresì, sulla tenuta dell'inventario dei beni mobili ed immobili della Cassa, sulle entrate e sulle uscite, sullo stato dei crediti e dei debiti, sui fondi e sui titoli relativi, predispone, d'accordo con il Presidente del Consiglio di Amministrazione, il rendiconto da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci e cura la vidimazione di tutti i libri sociali e contabili.

LA CONTABILITA'

ARTICOLO 19: La responsabilità della contabilità è del Segretario mentre la sua tenuta potrà essere affidata ad un coordinatore amministrativo che potrà essere dottore commercialista o perito commerciale o consulente del lavoro, iscritto nel relativo albo professionale, nominato fiduciariamente dal Consiglio di Amministrazione previo accordo sull'ammontare annuo dell'onorario che dovrà essergli corrisposto ad ogni fine di esercizio per l'opera professionale prestata o con anticipazioni mensili. In tal caso il professionista curerà la rilevazione e la registrazione dei fatti amministrativi della gestione ed attenderà in genere alla tenuta della contabilità della società.



La registrazione deve essere effettuata:

- a) sul giornale mastro;
- b) sui partitari;
- c) sugli scadenzari.

Inoltre la contabilità potrà essere tenuta mediante un centro di elaborazione dati.

Il coordinatore amministrativo dovrà predisporre, in base alle istruzioni del Segretario, il rendiconto e compilare periodicamente le situazioni contabili. Il Segretario tiene i predetti libri nonché il libro dei soci ed ogni altro sussidiario ritenuto necessario e deve fornire tutte le notizie che gli vengono richieste dai dirigenti della Cassa e dai Sindaci ed esibire ai medesimi registri e documenti giustificativi.

LA CASSA

ARTICOLO 20: Anche la responsabilità della cassa della FASCO è del Segretario; di conseguenza ad esso incombe l'obbligo di tenere il libro cassa.

Detto libro deve essere tenuto scrupolosamente al corrente delle operazioni della giornata. Di ciò potrà occuparsene anche il coordinatore amministrativo.

ARTICOLO 21: Il Segretario cura la riscossione delle somme di spettanza della Cassa e ne effettua il versamento sul conto corrente da istituire presso una Banca.

I pagamenti vengono effettuati o direttamente dal Segretario o mediante ordinativi a favore del creditore, tratti sul conto

corrente bancario di cui sopra.

IL COLLEGIO SINDACALE

ARTICOLO 22: Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi, di cui uno con la carica di Presidente, e due supplenti eletti dall'Assemblea dei soci. Per la disciplina delle funzioni del Collegio e delle sue riunioni si rinvia agli artt. 2403 e segg. CC. in quanto applicabili.

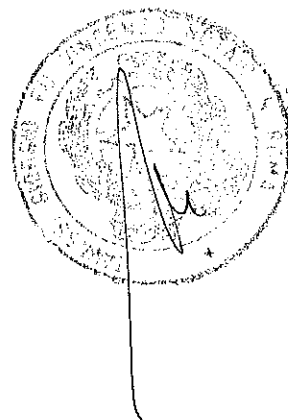
I Sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

ARTICOLO 23: Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, anche non soci, eletti dall'Assemblea dei soci, di cui uno con la carica di Presidente. I Probiviri hanno il compito di decidere sui reclami presentati dai soci nei casi previsti dal presente Statuto e per qualsiasi altra controversia esistente fra i soci o fra un singolo socio e la Cassa ad eccezione di tutto ciò che è di competenza dell'autorità giudiziaria.

I Probiviri durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

ARTICOLO 24: Ove un membro del Consiglio di Amministrazione o del Collegio dei Sindaci o di quello dei Probiviri, per qualsiasi motivo, venisse a mancare prima della scadenza stabilita per la carica egli dovrà essere sostituito con un nuovo membro il cui mandato durerà fino alla data in cui il predecessore sarebbe rimasto in carica.



L'organo interessato coopterà il nuovo membro entro due mesi dalla data di cessazione del predecessore.

L'ASSISTENZA SANITARIA

ARTICOLO 25: L'Assistenza Sanitaria Integrativa di quella erogata dal Servizio Sanitario Nazionale viene concessa secondo le norme stabilite dall'apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione, tenuto conto che per l'assistenza diretta ad integrare quella garantita dal servizio sanitario nazionale, gli organismi mutualistici integrativi, in conformità di quanto stabilito dall'articolo 46 della legge 23 dicembre 1978, n. 33 possono stipulare convenzioni ed accordi con le categorie sanitarie e farmaceutiche al fine di somministrare ulteriori cure e prestazioni ai soci.

Le prestazioni di carattere economico somministrate ai soci sono inalienabili ed impignorabili.

L'ESERCIZIO FINANZIARIO

ARTICOLO 26: L'esercizio finanziario inizia il giorno 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione provvede, a mezzo del suo Presidente e del Segretario, alla compilazione del rendiconto e lo sottopone al Collegio dei Sindaci e, quindi, all'Assemblea dei soci; il rendiconto è, quindi, reso pubblico mediante affissione all'albo della società. Una copia di esso sarà costantemente depositata presso il Segretario per la libera visione di tutti i soci.

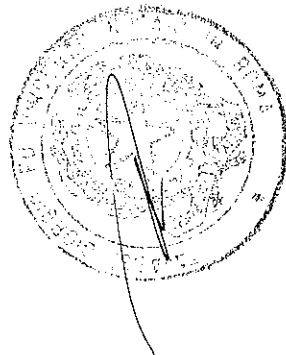
ARTICOLO 27: E' vietata qualsiasi ripartizione della riserva tra i soci.

IL GRATUITO PATROCINIO

ARTICOLO 28: La FASCO, quale Società di Mutuo Soccorso, è ammessa di diritto al patrocinio gratuito quando concorrono le condizioni previste dall'articolo 17 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3282 sul gratuito patrocinio.

LE ESENZIONI FISCALI

ARTICOLO 29: La Cassa gode dei benefici e delle esenzioni relativi all'imposta sul reddito delle persone giuridiche ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 ed è esente dalle imposte di registro e bollo. In dipendenza di detta esenzione, quali atti di Società di Mutuo Soccorso sono, altresì, esenti da qualsiasi altra imposta o spesa i trasferimenti dei titoli di debito pubblico per cui siano investiti i capitali della società, i registri, i certificati, gli avvisi al pubblico, gli altri documenti e contratti che possono occorrere tanto per il perseguimento proprio della cooperazione mutualistica quanto ai soci per fruire dei benefici loro spettanti in base alle disposizioni dello Statuto; sono esentate dalle imposte di bollo o registro, di successione o ipotecarie, le donazioni e le elargizioni fatte o, comunque, conferite per atto tra vivi o per causa di morte. Vanno estese, altresì, all'attività della Cassa le agevolazioni e le esenzioni fiscali riconosciute ad enti e persone pubbliche le



cui finalità istituzionali sono rivolte a garantire ai lavoratori una più favorevole condizione sociale.

I soci portano in detrazione nella dichiarazione relativa all'imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.) i contributi volontari versati alla Cassa.

LE ASSICURAZIONI

ARTICOLO 30: La Cassa potrà gestire tutte le forme assicurative prettamente connesse ad una più efficace protezione del socio lavoratore, nell'ambito e nei limiti e con le garanzie poste dall'ordinamento giuridico e secondo i principi di quanto enunciato in materia dalla Comunità Economica Europea.

DURATA DELLA SOCIETA'

ARTICOLO 31: La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2050.

LO SCIoglimento DELLA CASSA

ARTICOLO 32: Lo scioglimento della Cassa, la proroga della società e le modificazioni dello statuto devono essere deliberate dall'Assemblea straordinaria dei soci.

La deliberazione sarà valida solo quando otterrà il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

Il patrimonio sociale, soddisfatta ogni passività e detratte le quote di adesione che saranno restituite ai soci, sarà devoluto a scopo di assistenza, secondo le indicazioni che verranno stabilite dall'Assemblea.

ARTICOLO 33: Per tutto quanto non è espressamente disposto dal

presente Statuto valgono le disposizioni del Codice civile e
delle leggi speciali in materia.

F.to Federico Genitoni

F.to Alceste Pintucci in proprio e nella qualità

F.to Roberto Dessi

F.to Attilio Nucci

F.to Placido Putzolu

F.to Giorgio Tavassi Notaio

Impronta del sigillo del Notaio

Registrato a Roma
il <u>24 novembre 1993</u>
al n. <u>558</u> Serie <u>-</u>
Esatte L. <u> </u>

La presente copia composta di diecisette fogli
è conforme all'originale munito delle prescritte firme e
si rilascia per uso consentito dalla legge
Roma, li 24 gennaio 1994

